

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex art. 700

c.p.c. e richiesta di notificazione del presente ricorso ai  
sensi dell'art. 151 c.p.c.

promosso da:

**Langasco Loredana**, nata ad Alghero (SS) il 23/03/1980 (codice  
fiscale LNGLDN80C63A192K) ed ivi residente in Via Luigi Canepa n.  
47, ed ai fini del presente atto elett.te domiciliata in Alghero  
(SS), Via XX Settembre n.11, presso e nello studio legale  
dell'Avv. Fabio Gatti (GTTFBA72E17L219H) dal quale è rapp.ta e  
difesa, giusta procura speciale a calce del presente ricorso, ed  
il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni  
relative al presente procedimento, previste *ex lege*, ai seguenti  
recapiti:

PEC: [fabio.gatti@percordineavvocati.ss.it](mailto:fabio.gatti@percordineavvocati.ss.it), e fax 079/980530

C O N T R O

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca**, in  
persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, *ex lege*  
domiciliato in Cagliari, presso l'Avvocatura dello Stato, nella  
via Dante n. 23/25

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del  
legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Cagliari, Viale Regina  
Margherita n. 6, *ex lege* domiciliato in Cagliari, presso  
l'Avvocatura dello Stato, nella via Dante n. 23/25;



	- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca,	
	Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, in persona del legale	
	rapp.te pro tempore, con sede in Sassari, Corso Angioy 1, ex lege	
	domiciliato in Cagliari, presso l'Avvocatura dello Stato, nella	
	via Dante n. 23/25;	
	<b>e nei confronti</b>	
	di tutti coloro che, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, si	
	troverebbero in posizione deteriore rispetto a quella della	
	ricorrente, qualora alla stessa le venisse riconosciuto il diritto	
	di accedervi	
	***	
	<b>IN FATTO E DIRITTO</b>	
	1. La sig.ra Langasco Loredana, odierna ricorrente, il 14/07/2000,	
	(anno scolastico 1999/2000) ha conseguito il diploma di Istr.	
	Scientifica ad indirizzo socio-psico-pedagogico, presso il Liceo	
	Scientifico "E.Fermi" di Alghero. Il titolo conseguito la abilita	
	all'insegnamento nella scuola dell'Infanzia, e nella scuola	
	Primaria (doc. 1).	
	2. Peraltro, il MIUR ha sempre negato alla ricorrente di essere	
	inserita nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad	
	esaurimento (da ora anche "GaE"), precludendole, quindi,	
	definitivamente il riconoscimento di un possibile rapporto di	
	lavoro stabile a tempo indeterminato (doc. 2).	
	3. Il comportamento del MIUR appare palesemente illegittimo, alla	
	luce della normativa vigente, e della giurisprudenza recentemente	
	2	



formatasi sul punto, a seguito di innumerevoli ricorsi amministrativi e presso i tribunali ordinari, per il riconoscimento dei diritti spettanti ai docenti che, come la odierna ricorrente, avrebbero titolo, e quindi diritto, all'inserimento nelle predette graduatorie.

4. La sig.ra Langasco, pertanto, nel corso dei precedenti anni scolastici, financo in quello in corso, è stata costretta ad accettare ruoli di supplenza precari nelle scuole di infanzia ed elementari della provincia, con tutti i disagi correlati a tale posizione lavorativa, non avendo potuto accedere, illegittimamente alla GaE (doc. 3).

5. All'attualità, la ricorrente ha un contratto di supplenza fino al 30/06/2016, presso l'Istituto Comprensivo di Olbia (doc. 4).

6. La preclusione, vi è da specificare, permane tuttora, nonostante le diffide inviate al MIUR, con Racc. A/R del 14/05/2016 e del 26/08/2015, rimaste priva di riscontro (doc. 5).

7. Il MIUR ha sempre giustificato il diniego, interpretando erroneamente l'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), con cui si sono sostituite le graduatorie permanenti, con quelle a scorrimento. Recita la norma: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi



gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".

**8.** Diversamente, a seguito della entrata in vigore del D.M. 235/2014 (nonché dal DM 325/2015), il MIUR ha consentito ai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di fare domanda per l'ingresso nella seconda fascia della graduatoria di circolo e istituto, con ciò modificando il precedente orientamento (che consentiva l'abilitazione ai solo possessori della Laurea in scienze della Formazione), ma solo per quella graduatoria. Ciò è avvenuto, a seguito, *in primis*, del Parere del Consiglio di Stato, reso in sede consultiva, n. 3813 del 11/09/2013, con il quale è stato acclarato che "...prima della Laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e



quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297..." (doc. 6)

In secondo luogo, conformemente a tale parere, anche il DPR 25/03/2014 emesso in decisione di un Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ci si è espressi in favore del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale (o affine) ottenuto entro l'anno scolastico 2001/2002, come nel caso di specie (doc. 7).

9. Alla luce di tali atti normativi e consultivi, ed alla nuova prassi ministeriale, formalizzata con il sopra citato D.M. n. 235/2014, i docenti in possesso di diploma magistrale (o come nel caso della ricorrente, dell'omologo diploma di Istr. Scientifica ad indirizzo sociopsico-pedagogico) hanno iniziato a chiedere al MIUR l'inserimento nelle predette graduatorie a scorrimento, ritenendo correttamente il titolo in loro possesso, pienamente abilitante all'insegnamento nelle scuole materne o infanzia ed elementari o primarie, per i motivi già indicati (doc. 5).

Nonostante ciò, il MIUR ha continuato, come nel caso della docente Langasco Loredana, a rifiutare l'inserimento nella GaE.

10. A sgombrare ogni equivoco, in ordine alla problematica sottesa al presente ricorso, il Consiglio di Stato con diverse sentenze (si veda fra tutte, la n. 1973/2015) ha definitivamente



riconosciuto l'illegittimità del D.M. 235/2014 "...nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento" (doc. 8).

11. Anche tale sentenza di annullamento parziale, non è stata integralmente recepita dal MIUR, il quale ha inserito nelle varie GaE, solo i ricorrenti vittoriosi nei singoli ricorsi amministrativi o davanti al Giudice del Lavoro. Non ritiene la P.A. interessata, infatti, che le sentenze del Consiglio di Stato, in primis, la n. 1973 del 16/04/2015, possano avere efficacia erga omnes, poiché afferma il MIUR esse esplicano i loro "...effetti solamente nei confronti delle parti in causa... Ne discende che, laddove (n.d.r. i docenti) non figurino tra quelli proponenti il ricorso definito con la pronuncia richiamata o altre di pari grado, i soggetti istanti, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono ritenersi beneficiari dell'annullamento giudiziale disposto, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse" (doc. 9).

12. Anche per tale motivo, si rende necessario il presente giudizio, tenuto conto della erronea valutazione sulla efficacia inter partes delle sopra richiamate sentenze, e della conseguente disparità di trattamento che dovrebbero subire i docenti che non



sono stati in grado di impugnare quel decreto ministeriale, nei termini di legge, nonostante abbiano tutti i requisiti formativi per concorrere nella Graduatoria ad Esaurimento.

**13.** Difatti, si contesta espressamente che la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, non abbia efficacia *erga omnes*. Nel dispositivo si legge testualmente: "...in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, ...l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento". Oggetto dell'annullamento è, quindi, proprio l'atto normativo e generale che non ha consentito ai docenti muniti di titolo scolastico abilitante (diploma ante a.s. 2001/2002) di essere inseriti nelle relative graduatorie.

Ora, è principio consolidato in giurisprudenza, anche amministrativa, quello in virtù del quale "la decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluno e non esistere per altri; con l'effetto di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti



che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti" (tra le tante, la recente sentenza del TAR Lazio n. 9727/2014)

**14.** Premesso quanto sopra, anche nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenesse non sussistere un'efficacia erga omnes delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato parzialmente il DM 235/2014, resta ferma la necessità giuridica di assicurare a chiunque ne faccia richiesta davanti al Giudice, dell'applicazione di quei principi, ormai incontrovertibilmente riconosciuti anche dalla Giurisprudenza amministrativa di secondo grado, e anche di merito. Si chiede, in tale ipotesi, quindi che il Tribunale adito disapplichi il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente alla odierna ricorrente, Langasco Loredana di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento, nonostante la stessa sia munita di un titolo di studio da considerarsi abilitante all'insegnamento, poiché ottenuto prima dell'anno scolastico 2001/2002.

Il richiamo al DPR 25/03/2014 (decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato) come sopra specificato, ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che riconoscono l'efficacia abilitante di quel titolo di studio, ne impongono la giusta applicazione anche al caso di specie.

**15.** Al fine di una corretta disamina della odierna vertenza, pare pure corretto soffermarsi sui motivi che hanno impedito alla





ricorrente di non poter materialmente concorrere e fare domanda  
di inserimento nella GaE.

In primo luogo, è evidente che prima dell'emanazione del DM 235/2014 era consolidato l'orientamento della P.A. di non accettare domande di inserimento, di docenti in possesso del solo titolo di diploma magistrale (o affine), anche se conseguito ante l'a.s. 2001/2002 . Prima di tale data, pertanto, qualsiasi domanda rivolta al MIUR sarebbe stata, inevitabilmente respinta. Di più, era proprio il MIUR che rifiutava qualsiasi domanda proposta dai possessori dei suddetti diplomi.

Secondariamente, anche a voler forzare l'opposizione del MIUR, il DPR 235/2014 prevede, a pena di nullità, che le domande di aggiornamento e di permanenza nelle GaE avvengano esclusivamente in via telematica, a favore dei docenti già registrati e inseriti nelle GaE appunto. L'art. 10 comma 2, lettera b) del Decreto, infatti, considerano motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 2 e 3 dello stesso.

Ciò è sufficiente per evidenziare come, il mancato inserimento nella GaE da parte della odierna ricorrente, sia avvenuto per l'esclusiva responsabilità e volontà del MIUR, che non ha consentito alla Langasco di procedere con regolare domanda di inserimento.

Sulla domanda cautelare

- *in ordine al fumus boni iuris*



Quanto dedotto in espositiva, evidentemente, valga a confermare anche l'esistenza del fumus boni iuris, in ordine al caso di specie, essendo palese il diritto della ricorrente, ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

**- in ordine al periculum in mora**

si consideri che la ricorrente continua a lavorare con la scuola, in virtù di contratti di supplenza annuali, con durata sino al 30 giugno. Anche per il corrente anno, come da documentazione in atti, la durata del rapporto in essere, con sede presso l'Istituto Comprensivo di Olbia, scadrà il prossimo 30/06/2016. Sul destino lavorativo futuro della stessa, pertanto, regna la più totale incertezza.

Il mancato inserimento, anche con riserva, nelle suddette graduatorie, evidentemente le preclude la possibilità, non solo di maturare ulteriore punteggio, e ciò con un danno irreparabile sotto il profilo del diritto della stessa di concorrere rispetto ai colleghi che, inseriti nella graduatoria, maturano ogni anno nuovo punteggio, ma di poter accedere nel mondo lavorativo scolastico con un'assunzione a tempo indeterminato, in virtù dell'utilizzazione di quelle graduatorie, fino ad esaurimento delle stesse.

Si consideri, in effetti, che le graduatorie ad esaurimento sono destinate ad essere sostituite a seguito delle nuove graduatorie ministeriali che verranno formate con il nuovo concorso nazionale in fase di svolgimento. Infatti, in virtù di quanto stabilito



dalla Legge 107/2015, (comma 105) "a decorrere dal 01 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), **se esaurite**, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Le graduatorie a cui fa riferimento il comma 96 sopra citato, sono proprio quelle relative ai "...b) ... soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Ancora, il comma 109 della medesima legge 107, specifica ulteriormente che "...per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad



applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4 -quinquies , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167"

Da quanto esposto, appare di tutta evidenza che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono continuare a partecipare alle immissioni in ruolo, nella misura del 50% dei posti annualmente disponibili, fino al completo esaurimento delle medesime graduatorie. Una volta esaurite le graduatorie, viene inesorabilmente perso anche il diritto di essere immessi in ruolo, con ciò violando il diritto della ricorrente ad un lavoro stabile e professionalmente qualificante.

Anche sotto tale profilo, si palesa quindi, l'irreparabilità del danno derivante alla ricorrente, dal suo mancato inserimento in tempo utile, nella graduatoria de qua, anche con riserva, in attesa della conclusione del giudizio di merito, oggi promosso.

\*\*\*

Tutto ciò premesso **Langasco Loredana**, ut supra rapp.ta, difesa e dom.ta, chiede che la S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia sin d'ora accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

##### della fase cautelare

- previo riconoscimento dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, come indicati in espositiva, adottare la misura più idonea affinché sia garantito alla ricorrente il diritto



conseguente ad una auspicata sentenza favorevole del merito della presente vertenza. In ogni caso, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di sua competenza, di consentire alla ricorrente di proporre domanda telematica e/o cartacea, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Sassari, nella terza fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, e di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, affinché, la stessa possa partecipare, a pieno titolo, ai piani di immissioni in ruolo che il MIUR intenderà promuovere.

**Nel merito**

1. previo accertamento della nullità, illegittimità, e/o previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e di ogni altro provvedimento con cui il Ministero resistente intenda formare o aggiornare le graduatorie a esaurimento, nella parte in cui non consentono ai possessori di un diploma magistrale o, come nel caso della sig.ra Langasco Loredana, di un diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, di accedere alle suddette graduatorie, poiché non considerano quel titolo abilitante per l'insegnamento nelle classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), EEEE (scuola primaria);

2. e previo accertamento del diritto della ricorrente Langasco Loredana di essere inserita nella terza fascia delle graduatorie provinciali a esaurimento (GaE), presso l'Ufficio Scolastico





8. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

9. nota MIUR n. 32361 del 06/10/2015;

10.istanza gratuito patrocinio Langasco Loredana

11.provvedimento ammissione gratuito patrocinio

\*\*\*

Si dichiara che la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio e  
che, pertanto, non è dovuto il contributo unificato.

\*\*\*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL  
PEDISSEQUO DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA ai sensi dell'art. 151  
c.p.c.**

Tenuto conto dell'alto numero di controinteressati, non facilmente  
individuabili, si chiede al Giudice l'autorizzazione a notificare  
il presente ricorso ed il pedissequo emanando provvedimento di  
fissazione udienza a mezzo pubblicazione attraverso modalità  
telematiche, nei siti degli Uffici Scolastici della Regione  
Sardegna, in particolar modo in quello dell'Ambito provinciale di  
Sassari, o in altra forma che il Giudice Vorrà determinare, ai  
sensi dell'art. 151 c.p.c.

*Salvis iuribus.*

Alghero, lì 10 aprile 2016

Avv. Fabio Gatti

